

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017	3
AVVERTENZA	5
ERRATA CORRIGE	5

Mercoledì 19 luglio 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.15.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nel riassumere gli orientamenti sinora emersi dal dibattito, ricorda che il relatore, on. Chiarelli, ha esposto i fatti, come risultanti dalla documentazione prodotta dall'avv. Brigandì.

Ricorda che la deputata Carinelli, a nome del Gruppo del M5S, ha rilevato come il documento determinante per ogni valutazione sia costituito, a suo giudizio, dal verbale delle operazioni compiute in esecuzione del decreto di esibizione e consegna, atto pubblico dal quale non sembra emergere alcuna criticità. Da tale documento risulta come Stefano Stefani, allora parlamentare e tesoriere della Lega Nord, abbia messo a disposizione l'impiegata amministrativa addetta al bilancio e come quest'ultima, aderendo all'invito rivolto dalla polizia giudiziaria, abbia provveduto alla consegna della documentazione. Inoltre il verbale risulta sottoscritto, senza contestazioni, dagli intervenuti e dalla parte.

Ricorda altresì come la collega Rosso-mando, intervenendo per il Gruppo del PD, abbia rilevato come la questione si collochi nell'ambito di un processo penale in fase avanzata e come la Giunta disponga di alcuni elementi documentali certi, dai quali emerge che, in prima istanza, l'autorità giudiziaria aveva emesso un provvedimento di perquisizione e sequestro. Tale provvedimento, peraltro, non è stato eseguito perché la polizia giudiziaria si è resa conto che i locali nei quali avrebbero dovuto eseguirlo erano nella disponibilità di parlamentari. In seguito l'autorità giudiziaria, correttamente, al fine di acquisire la stessa documentazione, ha emesso un provvedimento di esibizione e consegna. L'onorevole Rossomando ha poi fatto presente come, a fronte delle predette evidenze documentali, la prospettazione difensiva, che trarrebbe spunto da elementi di prova ancora da valutare in giudizio, non sembri offrire alla Giunta particolari elementi di valutazione. Ha sottolineato, infatti, così come la collega Carinelli, come il verbale di esecuzione delle operazioni attesti, con forza e valore di atto pubblico, che le operazioni sono avvenute alla presenza del legale della Lega Nord e alla presenza dell'onorevole Stefani, parlamentare e Tesoriere della Lega Nord, che ha posto a disposizione

degli agenti l'impiegata amministrativa adde-
detta al bilancio, senza avanzare contesta-
zioni o sollevare eccezioni.

Dopo avere esposto le posizioni sinora
espresse nel corso del dibattito, ricorda di
avere invitato i colleghi della Giunta a
valutare con estrema attenzione taluni
aspetti delle modalità di esecuzione del
decreto di esibizione e consegna, che ven-
gono prospettate dall'avvocato Brigandì
come delle « anomalie ».

Osserva al riguardo come la polizia
giudiziaria non abbia eseguito il primo
provvedimento, quello di perquisizione e
sequestro, in quanto ha constatato che vi
erano locali nella disponibilità di parla-
mentari. Ciò implica che l'autorità giudi-
ziaria, nel momento in cui ha emesso il
successivo provvedimento, quello di esibi-
zione e consegna, fosse a conoscenza della
circostanza che nella Sede della Lega vi
fossero i predetti locali, dotati di una
tutela rafforzata e direttamente prevista
dalla Costituzione.

Secondo l'avvocato Brigandì, la polizia
giudiziaria si sarebbe presentata dinanzi
alla sede della Lega Nord, oltre che con
« toni perentori », con uno spiegamento di
forze sproporzionato rispetto a quello ne-
cessario al fine di eseguire un ordine di
esibizione e consegna. In particolare, in-
sieme ai due agenti di polizia giudiziaria,
si è ritenuto necessario affiancare anche
due consulenti tecnici.

Su questo punto è intervenuta la col-
lega Rossomando, rilevando come l'im-
piego dei due consulenti tecnici accanto
agli agenti di polizia giudiziaria, non sia, a
suo giudizio, circostanza idonea a trasfor-
mare la natura sostanziale di un decreto
di esibizione e consegna.

Dà quindi la parola alla deputata Ros-
somando, che ha chiesto di poter comple-
tare le sue valutazioni sulla questione in
esame.

Anna ROSSOMANDO (PD) ribadisce di
avere accolto l'invito del Presidente La
Russa a valutare con estrema attenzione
tutti gli elementi documentali a disposi-
zione, in quanto il tema della salvaguardia
delle prerogative previste dall'articolo 68

della Costituzione in relazione, nello spe-
cifico, ai provvedimenti di perquisizione e
sequestro, richiede molta cautela ed ap-
profondimento, con particolare riferi-
mento alle caratteristiche della natura so-
stanziale degli atti posti in essere.

Sottolinea, quindi, come nell'affrontare
la questione in esame il vero discrimine
sia rappresentato dal fatto che il provve-
dimento giudiziario rientri o meno nell'al-
veo dell'articolo 68, secondo comma, della
Costituzione: vi rientrano la perquisizione
ed il sequestro, mentre è pacifico che non
vi rientri il decreto di esibizione e conse-
gna, riconducibile alla « Richiesta di con-
segna » di cui all'articolo 248 del codice di
procedura penale.

La Corte costituzionale conferma que-
sta valutazione allorché, nella sentenza
n. 58 del 2004, richiede, ai fini della
violazione della prerogativa, un vero e
proprio « ingresso » diretto della polizia
giudiziaria nel domicilio parlamentare: in-
gresso che, per definizione, manca nella
citata « Richiesta di consegna ».

Osserva che, per poter sollevare un
conflitto di attribuzione, si dovrebbe di-
mostrare che l'atto in esame non sia in
realtà una richiesta di consegna ma, nella
sostanza, qualcosa di diverso: un provve-
dimento sostanzialmente equiparabile alla
perquisizione e al sequestro.

Tuttavia, dall'esame minuzioso della
documentazione disponibile non emerge
alcun elemento a sostegno di tale prospet-
tazione, che possa fare ritenere la conse-
gna avvenuta in modo non spontaneo.

Ricorda, d'altra parte, come l'articolo
248 del codice di procedura penale pre-
veda la possibilità che alla richiesta di
consegna sia opposto un rifiuto: in tal caso
per l'autorità giudiziaria sarebbe possibile
procedere alla perquisizione, ovvero ad un
atto coattivo, sempre che la legge lo con-
senta.

Come già evidenziato, il verbale di
esecuzione delle operazioni attesta invece,
con forza e valore di atto pubblico, che le
operazioni sono avvenute alla presenza del
legale della Lega Nord – elemento, questo,
di particolare garanzia – e dell'onorevole
Stefani, allora parlamentare e Tesoriere

della Lega Nord, senza che sia stato opposto alcun rifiuto né avanzata alcuna contestazione.

Inoltre, la circostanza che siano stati impiegati, oltre ai due agenti di polizia giudiziaria, anche due consulenti tecnici, non solo non sembra sufficiente a far cambiare natura giuridica e sostanziale al provvedimento in questione, ma può essere considerata quale ulteriore elemento di garanzia, volto ad evitare l'acquisizione di atti non pertinenti.

In conclusione, non ritiene sussistenti i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzione. In tal senso, ritiene determinanti sia la mancanza di un ingresso diretto nei locali da parte della polizia giudiziaria che la spontaneità della consegna.

Gianfranco CHIARELLI (Misto-DI), *relatore*, ritiene che le valutazioni della collega Rossomando siano obiettivamente in linea con i fatti che emergono dalla documentazione trasmessa. Tuttavia, esprime perplessità sul fatto che possa essere emessa una richiesta di esibizione con riferimento a documenti presenti in locali nella disponibilità di parlamentari.

Anna ROSSOMANDO (PD) ribadisce come il discrimine sia rappresentato dalla presenza o meno di un ingresso diretto della polizia giudiziaria in quei locali. Se vi è consegna spontanea, in assenza di ingresso nei locali, non vi è violazione della prerogativa parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, si riserva di predisporre una lettera per informare la Presidente della Camera delle valutazioni emerse nel corso del dibattito. Lettera i cui contenuti saranno esposti alla Giunta nel corso della prossima seduta.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 31 maggio 2017, a pagina 5, seconda colonna:

a) riga diciannovesima, le parole da « In secondo luogo, » a « con le quali » sono sostituite dalle seguenti: « In secondo luogo, ribadisce le modalità anomale con le quali »;

b) riga ventinovesima, sostituire le parole « Ritiene, in particolare, » sono sostituite dalle seguenti: « L'avvocato Brigandì ritiene, in particolare, ».